

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 134° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1991

Presidenza del Vice Presidente BRINA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni»  
(2975)

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag.2, 3
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione .	2
CANDIOTO (PLI) .....	3
CAVAZZUTI (Sin. Ind.) .....	3
GAROFALO (Com.-PDS) .....	3
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro	3
SANTALCO (DC) .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni» (2975)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni».

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta contenuta nel disegno di legge al nostro esame è ampiamente motivata dalla relazione che accompagna il provvedimento stesso. In tale relazione si ricorda come inizialmente esistevano tre istituti di emissione: nel nostro paese: Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Si realizzava una condizione di eguaglianza tra i tre istituti di emissione; per la fissazione del tasso ufficiale di sconto - che allora veniva definito come la ragione normale dello sconto - e per la definizione dell'interesse per le anticipazioni le variazioni dovevano essere autorizzate dal Ministro del tesoro per i tre istituti di emissione. Il Ministro del tesoro - era questa la norma che vigeva in base al regio decreto n. 204 del 28 aprile 1910 - poteva anche promuovere autonomamente le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando avesse ritenuto che lo esigevano le condizioni del mercato.

Il servizio di emissione fu unificato con il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812. Con il successivo regio decreto-legge n. 1067 del 1936 si demandò alla Banca d'Italia la armonizzazione delle disposizioni. In quella sede si risolse la questione stabilendo che fra i poteri del Governatore della Banca d'Italia si annoverava anche quello di fare al Ministro delle finanze (successivamente del tesoro) le proposte circa le variazioni alla ragione dello sconto e alla misura dell'interesse per le anticipazioni. Tali proposte rappresentavano un vero atto sostanziale in quanto al Ministro delle finanze e, in seguito, al Ministro del tesoro, era affidata soltanto la mera e formale recezione delle proposte e la loro trasformazione in atto formale (che assumeva la veste di decreto del Ministro del tesoro).

L'esigenza di armonizzare l'ordinamento interno con le normative degli altri paesi industrializzati e di rendere più tempestiva l'adozione degli strumenti di politica monetaria in questione ha indotto ora il Governo ad

introdurre una norma che riconosca effetti immediati alle determinazioni del Governatore della Banca d'Italia in ordine alle variazioni del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni.

A tale scopo è stato presentato il provvedimento in esame che intende anche prevenire le disposizioni che si potrebbero rendere necessarie nel nostro sistema per effetto della unificazione monetaria europea. Ritengo che il provvedimento non possa che essere positivamente accolto.

Ricordo inoltre che le Commissioni competenti si sono espresse favorevolmente in tal senso. La 1<sup>a</sup> Commissione ha sottolineato la opportunità che gli istituti di credito uniformino i tassi praticati ai clienti, ma ritengo che tale aspetto non investa i poteri del Governatore della Banca d'Italia ed è, tra l'altro, oggetto di un apposito provvedimento attualmente all'esame della 6<sup>a</sup> Commissione (atto Senato n. 2565).

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Beorchia per la sua esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**GAROFALO.** Signor Presidente, vorrei preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul provvedimento, in quanto esso riconosce alla determinazione del Governatore della Banca d'Italia un immediato rilievo esterno e formale, senza attendere la formulazione del decreto ministeriale.

**CAVAZZUTI.** A nome del Gruppo della Sinistra indipendente preannuncio il voto favorevole sul provvedimento, sottolineando che non si è mai verificato un conflitto fra la Banca d'Italia ed il Ministero del tesoro su tale questione.

**SANTALCO.** A nome del Gruppo della Democrazia cristiana preannuncio il voto favorevole sul provvedimento.

**CANDIOTO.** A nome del Gruppo misto-PLI preannuncio il voto favorevole sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**SACCONI,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Prendo atto con piacere dei consensi che incontra il provvedimento, del quale sollecito l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> Commissione (favorevole con osservazioni) e della 5<sup>a</sup> Commissione (favorevole).

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa

presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Allo Statuto della Banca d'Italia saranno apportate modifiche in armonia con le disposizioni della presente legge.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**